



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 013

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04 MAGGIO 2025: INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA DEGLI ELETTI

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
PERLOT Luca	- Vicesindaco		
ENDRIZZI Roberto	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Manuel	- Consigliere		
GIULIANI Edoardo	- Consigliere		
ZENI Nicoletta	- Consigliere		
COLLINETTI Giovanni Guido	- Consigliere		
CIPRIANO Mauro	- Consigliere	X	
DAL RI' Agata	- Consigliere		
PELLEGRINI Graziano	- Consigliere		

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Il Sindaco e il Consigliere attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PELLEGRINI Graziano nella sua qualità di Consigliere anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04 MAGGIO 2025: INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA DEGLI ELETTI

Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, assume la Presidenza del Consiglio comunale il Consigliere più anziano di età, signor Graziano Pellegrini, il quale, nel rispetto del disposto di cui al comma 6° del medesimo articolo, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio comunale entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, giusto avviso prot. n. 2122 dd. 13.05.2025.

Ricordato che con Decreto del Presidente della Regione n. 21 del 19 dicembre 2024 è stata fissata per domenica 04 maggio 2025 la data di svolgimento del turno generale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco previsto per domenica 18 maggio 2025.

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 04 maggio 2025 si sono regolarmente svolte.

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti.

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso alla Segreteria comunale, risultano proclamati eletti Consiglieri del Comune di Fai della Paganella, i sottoelencati Signori:



LISTA CIVICA COMUNALE FAI CHE VORREI

alla carica di **SINDACA** è risultata eletta la signora

MARIAVITTORIA MOTTES voti 302

alla carica di **CONSIGLIERE COMUNALE** sono risultati eletti i signori:



LISTA CIVICA COMUNALE FAI CHE VORREI

1. PERLOT LUCA
2. PERLOT LUCIA
3. ENDRIZZI ROBERTO
4. PERLOT MANUEL
5. GIULIANI EDOARDO
6. ZENI NICOLETTA
7. COLLINETTI GIOVANNI GUIDO (Fappy)



LISTA CIVICA FAI PARTECIPA AL CAMBIAMENTO

1. GIRARDI MAURO
2. DAL RÌ AGATA
3. CIPRIANO MAURO
4. PELLEGRINI GRAZIANO

Fatto presente che in data 08.05.2025 è pervenuta al protocollo comunale n. 2061 la nota del Consigliere neo eletto Mauro Girardi con la quale venivano comunicate formalmente le proprie dimissioni alla carica di Consigliere comunale.

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., in base al quale il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e dopo la convalida del Sindaco, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Ricordato che, secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, quando l'elezione di un Consigliere è nulla gli si sostituisce quegli che riportò, nella medesima lista, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Il Presidente legge ai presenti gli artt. 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.:

Articolo 74 **Eleggibili a consiglieri comunali**

- 1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.*
- 2. I cittadini di uno stato membro dell'unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)*

Articolo 76 **Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco**

- 1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.*

Articolo 77 **Ineleggibilità a consigliere comunale**

- 1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:*
 - a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
 - b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;*
 - c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;¹*

¹

- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
 - e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
 - f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
 - g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
 - h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
 - i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
 - l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.
2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
 3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
 4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
 5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
 6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 79 **Incompatibilità di cariche**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
 - b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
 - c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
 - d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
 - e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di

una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
 - h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
 - i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
 - l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.
2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.
 3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.
 4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
 5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 82

Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto comunale o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Il Presidente, data lettura delle norme, invita i presenti a dichiarare se sussistano condizioni di nullità alla carica di Consigliere comunale nei confronti dei Consiglieri neo-eletti, precisandone i motivi.

Alla luce di quanto sopra si rileva che nessuna comunicazione al riguardo è pervenuta, né alcuna rinuncia a coprire la carica.

Si dà inoltre atto che nei confronti dei consiglieri neo eletti non risulta presentato alcun reclamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Dato atto che con nota prot. n. 2129 di data 13.05.2025 a ciascun Consigliere neo eletto è stata consegnata la normativa relativa alle condizioni di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità a consigliere comunale, di cui agli artt. 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Accertata l'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Verificato che nei confronti dei Consiglieri comunali neo eletti nella consultazione elettorale del giorno 4 maggio 2025, non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli artt. 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di procedere alla convalida dei Consiglieri Comunali neo eletti, rinviando a successivo provvedimento la surroga e convalida del Consigliere comunale subentrante a seguito delle dimissioni del signor Mauro Girardi.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti così come riportati nel verbale di seduta.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il vigente Statuto comunale.

Rilevato che il presente atto non comporta alcun profilo contabile, e pertanto nell'istruttoria dello stesso non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, previsto degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa", da parte del Segretario reggente a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per poter darvi quanto prima attuazione legittima e puntuale.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.0 voti astenuti, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1. **Di prendere atto** del risultato delle consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Fai della Paganella che si sono regolarmente svolte in data 04 maggio 2025, e che le stesse hanno determinato la proclamazione dei signori in premessa quali Consiglieri comunali.
2. **Di convalidare** per le ragioni esposte in premessa l'elezione dei sunnominati Consiglieri, facendo presente che il signor Mauro Girardi si è dimesso in data 08.05.2025, non rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.
3. **Di dare atto** che in data 08.05.2025 è pervenuta al protocollo comunale n. 2061 la nota del Consigliere neo eletto Mauro Girardi con la quale venivano comunicate formalmente le proprie dimissioni alla carica di Consigliere comunale, e che pertanto con successivo provvedimento si provvederà alla surroga dello stesso e alla convalida del nuovo Consigliere comunale subentrante.
4. **Di trasmettere** la presente delibera alla Giunta Regionale "Ufficio Elettorale", alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
5. **Di dare atto** che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.
6. **Di dichiarare**, con separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to - Pellegrini Graziano -

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - Gallina dott.ssa Paola -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

Dal 21.05.2025 al 31.05.2025

li, 21.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to- Gallina dott.ssa Paola -

Copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- Gallina dott.ssa Paola -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **19 MAGGIO 2025** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- Gallina dott.ssa Paola -

